

LE SENTENZE

LE SENTENZE

Organo	Cassazione Sezione Quinta Civile
Riferimento	7941 del 21.03.2019
Dispositivo	
L'enunciazione, nell'ambito dell'avviso di rettifica e liquidazione, del criterio astratto in base al quale è stato rilevato il maggior valore, è sufficiente a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa	

COMPENDIO

Con Ordinanza 7941 la Cassazione rileva che l'Agenzia Entrate non aveva alcun obbligo, nell'ambito di un avviso di rettifica del valore di avviamento, di allegare i listini FIMAA poiché liberamente reperibili, così come i listini OMI.

Del resto, secondo un'interpretazione sostanzialistica dell'obbligo di motivazione, qualora si tratti di atto già noto al contribuente, l'onere motivazionale può essere assolto anche *per relationem* al medesimo, senza la necessaria allegazione dell'atto di rinvio.

*"Questa Corte in tema di accertamento tributario ha affermato che "la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nell'eventuale successiva fase contenziosa, **consentendo al contribuente l'esercizio del diritto di difesa**. Ne consegue che, fermo restando l'onere della prova gravante sulla Amministrazione, è sufficiente che la motivazione contenga l'enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato il maggior valore, (nella specie, relativo all'imposta di registro sulla cessione di azienda), senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l'applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è **già in condizione di contestare e documentare l'infondatezza della pretesa erariale**."*